

## Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza

## Deliberazione n. 8/2008

Parere n. 4/2008

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Consigliere dr. Antonio Nenna Presidente f.f.- Relatore

Primo Referendario dr. Rocco Lotito Componente Referendario dr. Giuseppe Teti Componente

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008

Visto l'art.100 della Costituzione:

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Latronico (PZ) con lettera n.1211 del 4 febbraio 2008;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo n. 8/2008 del 25 marzo 2008, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Consigliere dr. Antonio Nenna relatore per la questione in esame;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore;

**PREMESSO** che:

con la succitata lettera il Sindaco del comune di Latronico (abitanti compresi tra 5.000 e 14.999), chiede parere in materia di composizione dell'organo di revisione.

In particolare, il Sindaco - dopo aver premesso che il mandato dell'organo collegiale scadrà il 31.01.2009, data in cui dovrà procedersi alla nomina del revisore unico, come ora previsto anche per i comuni i cui abitanti sono compresi tra 5.000 e 14.999 (ai sensi dell'art.1, comma 732, della legge n.296/2006) e "che nel mese di gennaio 2008 è venuto a mancare il Presidente dell'organo di revisione..." - ha chiesto a questa Sezione regionale se, sino al 31.01.2009, "dovrà necessariamente essere eletto un nuovo Presidente dell'Organo di Revisione oppure il Collegio dei Revisori può funzionare anche solo con due componenti come previsto dall'art.237 del T.U.E.L.";

VISTA la nota n. 8012/C21 del 21 marzo 2008 del Presidente f.f. del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

#### CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

#### RITENUTO che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;
- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o,

nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;
- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;
- ulteriore limite sia costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni giuridico-contabili di carattere generale, la cui soluzione possa tornare utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva;

**RITENUTO**, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;

**RITENUTO** di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito;

tanto premesso, si espongono le seguenti considerazioni.

L'art. 1, comma 737, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha esteso anche ai comuni i cui abitanti sono compresi tra 5.000 e 14.999 la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 234 del T.U.EE.LL. circa la composizione monocratica dell'organo di revisione economico-finanziaria (prima limitata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). Con delibera n.7/2007 questa Sezione regionale di controllo ha reso parere in materia nel senso che i collegi dei revisori degli Enti locali in essere alla data dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 737, della legge n. 296/2006, non decadano dalle funzioni, ma restino in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale.

Orbene, nel caso di specie, poiché l'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL. dispone che "Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti", questa Sezione ritiene che, sino alla scadenza del mandato, non debba procedersi alla nomina del terzo componente dell'organo collegiale di revisione. A tale data, poi, si provvederà alla nomina del revisore unico;

#### P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Latronico (PZ) con lettera n.1211 del 4 febbraio 2008:

### DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al comune di Latronico ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE F.F. - RELATORE F.to Cons. dott. Antonio NENNA

# I COMPONENTI

F.to Dott. Rocco LOTITO

F.to Dott. Giuseppe TETI

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2008 IL FUNZIONARIO PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO F.to dott. Giovanni CAPPIELLO